

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di settembre in Brescia (BS) – Via Cucca, 32 – si sono riuniti i Signori:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Residenza
1 BELOTTI	BRUNO	Brescia (BS) – 15/03/1961	BLT BRN 61C15 B157B	Passirano (BS) – Via Europa, 67/D
2 BERTELLI	MONICA	Brescia (BS) – 11/07/1957	BRT MNC 57L51 B157N	Brescia (BS) – Via della Musica, 13
3 CATTANEO	ELISABETTA	Brescia (BS) – 27/01/1959	CTT LBT 59A67 B157H	Brescia (BS) – Piazza Tebaldo Brusato, 29
4 CODINI	MIRELLA	Brescia (BS) – 12/09/1942	CDN MLL 42P52 B157Y	Brescia (BS) – Via Angelo Righetti, 1
5 COLOMBO	GÉRARD	Villerupt (F) – 09/02/1960	CLM GRD 60B09 Z110K	Brescia (BS) – Via Cucca, 32
6 LAZZARO	SONIA	Padova (PD) – 07/05/1953	LZZ SNO 53E47 G224Q	Brescia (BS) – Via Enrico Avanzi, 10
7 REDIN	VERENA	Radolfzell a.B.(D) – 05/10/1962	RDN VRN 62R45 Z112Q	Vignate (MI) – Via Sandro Pertini, 8/B
8 RINALDI	ENIO	Brescia (BS) – 02/11/1954	RNL NEI 54S02 G361E	Passirano (BS) – Via Galliano, 35

I presenti chiedono al Sig. Gérard Colombo di assumere la presidenza della riunione ed alla Sig.ra Elisabetta Cattaneo di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente prende la parola, sintetizza i motivi, ben noti ai comparenti, che hanno indotto la convocazione della riunione. Propone pertanto ai presenti di costituire l'associazione musicale culturale, senza scopo di lucro, e passa alla lettura di una bozza di statuto sociale.

Dopo ampio dibattito e valutazione favorevole, tra le parti comparenti si conviene quanto segue.

1. Viene costituita un'associazione di promozione sociale denominata

“LA MUSICA CHE UNISCE Associazione di Promozione Sociale”

2. L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale, nonché scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi.

Essa opera nei settori dell'educazione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003

n.53, e successive modificazioni, nonché svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017.

3. L'associazione ha per **scopo** formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro e di tutti gli associati; promozione e diffusione del predetto lavoro di formazione attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali, articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici nei quali il coro sarà chiamato ad operare; diffusione della cultura musicale, preminentemente corale, in favore di bambini, giovani e adulti; promozione e divulgazione della conoscenza musicale per la crescita culturale dei membri dell'associazione stessa e della collettività, coniugando il momento culturale con quello sociale: il tutto come meglio specificato all'articolo 4 dello Statuto sociale al quale si rinvia.
4. L'associazione ha **sede** in Brescia (BS) – Via Cucca n. 32 – (CAP 25127)
5. La durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione sono disciplinati dallo **Statuto sociale** letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante.
6. Il **patrimonio** è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 20,00 (venti/00). I componenti dichiarano di sottoscrivere n.1 (una) quota ciascuno dando atto che essi hanno provveduto al versamento del relativo importo.
7. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale chiude il **31 dicembre 2022**.

8. A comporre l'organo di amministrazione, composto da **5 (cinque)** membri, per il **primo triennio**, in deroga alle norme statutarie, vengono eletti all'unanimità e nominati i Signori

- Colombo Gérard	Presidente
- Cattaneo Elisabetta	Vice Presidente
- Redin Verena	Consigliere
- Belotti Bruno	Consigliere
- Rinaldi Enio	Consigliere

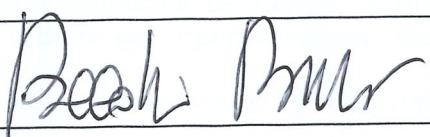
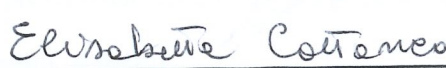
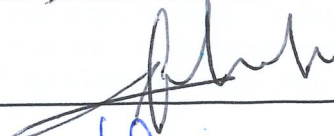
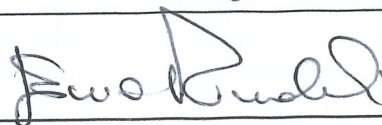
i quali, tutti presenti, accettano le cariche

9. Il presidente Sig. Gérard Colombo viene altresì nominato a ricoprire il ruolo di **direttore artistico** dell'associazione in quanto fondatore, ispiratore e direttore del coro "La musica che unisce" già esistente al momento della costituzione dell'associazione.

Il maestro Sig. Colombo può decadere dalle cariche di direttore artistico e direttore del coro per dimissioni volontarie.

10. Il presidente, testé nominato, viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità obbligatoria per Legge, ivi comprese quelle necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.
11. L'organo di amministrazione viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
12. Lo statuto, composto di **28 articoli**, viene letto ai presenti che lo approvano all'unanimità.
13. Viene consentita la trascrizione nell'elenco degli associati dei dati dei partecipanti all'atto costitutivo.
14. Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'associazione. Si potrà chiedere la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa previo assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovute.
15. L'assemblea costitutiva viene sciolta dopo aver dato lettura del presente verbale il quale viene da tutti approvato.

Brescia, lì 23 settembre 2022

Cognome e nome	Firma associato fondatore
1 Belotti Bruno	
2 Bertelli Monica	
3 Cattaneo Elisabetta	
4 Codini Mirella	
5 Colombo Gérard	
6 Lazzaro Sona	
7 Redin Verena	
8 Rinaldi Enio	

Allegato: "Statuto"

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

14-10-2022

P.H. 6089 serie 3

per IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
(Riv. Nicolotti)



versati €

esente

Allegato al 2022-3-6089



STATUTO

"LA MUSICA CHE UNISCE"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore", e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione denominata **"LA MUSICA CHE UNISCE"**, di seguito semplicemente associazione, formalizzazione di fatto del **coro musicale** esistente da anni ed avente lo stesso nome.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, nonché dai regolamenti interni eventualmente approvati dall'assemblea, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1/2008 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"associazione di promozione sociale"** dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo **"APS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale in Brescia.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Brescia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Articolo 3 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'articolo 27 del presente statuto.

Articolo 4 – SCOPO (settore, finalità, attività)

L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- educazione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché **svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- **beneficienza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione persegue le seguenti **finalità**:

- la formazione musicale, artistica, culturale e umana dei componenti del coro e di tutti gli associati;
- la promozione e la diffusione del predetto lavoro di formazione, che si estrinsecherà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali, articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici nei quali il coro sarà chiamato ad operare;
- l'articolazione delle attività suindicate anche in altri contesti culturali
- la diffusione della cultura musicale, preminentemente corale, in favore di bambini, giovani e adulti;
- la promozione e divulgazione della conoscenza musicale per la crescita culturale dei membri dell'associazione stessa e della collettività, coniugando il momento culturale con quello sociale.

Per realizzare l'oggetto sociale, l'associazione potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le **seguenti attività**:

- ampliare la conoscenza della cultura corale, musicale, letteraria ed artistica in genere;
- incrementare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nello specifico campo musicale affinché possano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene personale, familiare e sociale;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione musicale.

In particolare:

- attività culturali in forma di:
 - a) concerti corali;
 - b) rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
 - c) concorsi in ambito musicale;
 - d) scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni culturali, italiane ed estere;
 - e) manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali;
 - f) pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'associazione e dei suoi associati
 - g) ricerche musicali
 - h) seminari sulla storia della musica;
 - i) sensibilizzazione e promozione alla cultura;
- attività di formazione:
 - a) corsi di musica e canto per bambini;
 - b) corsi di musica e canto per giovani e adulti;
 - c) corsi di aggiornamento e supervisione teorico - pratici per educatori, insegnanti e operatori sociali;
- attività di sostegno:
 - a) per acquisto e manutenzione di strumentazione musicale;
 - b) per acquisto di materiale didattico;
 - c) per acquisto di materiale pubblicitario a supporto degli scopi dell'associazione;
- valorizzazione di persone idonee a perseguire i suddetti scopi associativi nelle istituzioni, negli enti pubblici e privati, in altre associazioni ed organizzazioni ed in tutti gli ambiti sociali atti al raggiungimento degli scopi associativi suddetti;
- promozione e sviluppo della collaborazione delle realtà culturali operanti nell'ambito comunale, nazionale ed internazionale, quali, ad esempio, conservatori di musica, università, strutture scolastiche ed educative, associazioni locali, gruppi musicale, etc.;
- promozione di ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando iniziative proposte da altri cori e associazioni;
- svolgimento delle suindicate attività anche in altri settori e tematiche della cultura in

genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'assemblea può deliberare di aderire a federazioni di associazioni di categoria, sia a livello locale che nazionale.

L'associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche **attività diverse da quelle di interesse generale**, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'associazione potrà, altresì, porre in essere **raccolte pubbliche di fondi**, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II. ADERENTI

Articolo 5 – ASSOCIATI

L'associato è colui che aderisce alle finalità dell'associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato.

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro, e le persone giuridiche, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Nessuna differenziazione esiste nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione

Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 6 – CATEGORIE

Gli associati, nel pieno rispetto dell'uniformità del rapporto associativo, si distinguono in:

1. **ASSOCIATI FONDATORI**
coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo della stessa;
2. **ASSOCIATI ORDINARI**
tutti i componenti del coro "La Musica che unisce" al momento della costituzione dell'associazione, il direttore artistico, coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva;
3. **ASSOCIATI SOSTENITORI**
persone fisiche o giuridiche che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono allo sviluppo dell'associazione; sono nominati dall'assemblea degli associati su proposta dell'organo amministrativo, al quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni in tal senso da parte di qualsiasi componente dell'associazione;
4. **ASSOCIATI ONORARI**
persone fisiche o giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'associazione per

particolari meriti artistici, culturali o sociali; sono nominati dall'assemblea dei associati su proposta dell'organo amministrativo, al quale dovranno pervenire eventuali segnalazioni in tal senso da parte di qualsiasi componente dell'associazione.

Articolo 7 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per l'ammissione ad associato è necessario presentare domanda all'organo di amministrazione, o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dall'organo amministrativo.

Si acquista lo status di associato al momento della presentazione della domanda e del pagamento dell'eventuale quota associativa. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in prima istanza all'organo di amministrazione ed in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi associati saranno iscritti nell'apposito libro degli associati, tenuto in forma libera.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.

Articolo 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) mantenere una condotta corretta e civile nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Articolo 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno eguali diritti, e cioè di:

- a) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e attrezzature, nonché dei servizi gestiti dall'associazione;
- b) prendere parte a convegni, seminari, riunioni, dibattiti, centri di documentazione, gruppi di lavoro, incontri culturali e iniziative consimili, sia in qualità di relatore che di uditor, promossi dall'associazione e da altri enti;
- c) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto all'organo di amministrazione;
- d) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea;
- e) esercitare il diritto di voto per l'elezione degli organi associativi;
- f) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'articolo 16 del presente statuto;
- g) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Il mancato pagamento delle quote associative provoca la sospensione del diritto di voto in assemblea e del diritto di esercitare una carica sociale; l'associato inadempiente viene reintegrato nei propri diritti dopo aver provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti, salvo il caso di esclusione di cui al successivo articolo 11 del presente statuto.

Articolo 10 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- A) quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, stabilita annualmente dall'organo di amministrazione,
- B) quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni associato deve versare la quota associativa stabilita dall'organo di amministrazione di anno in anno entro il termine fissato dal consiglio stesso.

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'assemblea, gli associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta

all'organo di amministrazione; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'associazione

La quota associativa non è rimborsabile, né rivalutabile né trasmissibile.

Articolo 11 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

L'associato cessa di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni da comunicarsi all'organo di amministrazione;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dall'organo di amministrazione;
- c) per inosservanza del presente statuto;
- d) per esclusione a seguito di decisione dell'organo di amministrazione: a causa di gravi inadempienze, qualora l'associato dimostri di non condividere le finalità dell'associazione; con il suo comportamento e attività tenda a ledere la dignità e l'immagine del coro, risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'associazione stessa, arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla delibera consigliare; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo;
- e) per decesso.

TITOLO III. ORGANI

Articolo 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'assemblea degli associati
- b) l'organo di amministrazione
- c) il presidente
- d) il vice presidente
- e) il direttore artistico
- f) il tesoriere
- g) il segretario

Articolo 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale ed ogni associato ha diritto ad un voto.

E' ammessa la possibilità di delega scritta di un associato ad un altro associato, il quale non può rappresentare più di due associati nell'ambito della stessa assemblea.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata almeno una volta l'anno dal presidente entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo).

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'associazione ed ai rapporti della stessa, ivi compresa l'elezione degli organi associativi, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione e modificazione di eventuali regolamenti interni ed alla variazione della sede legale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del presidente dell'organo di amministrazione mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, gli sms) idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, nonché consegnato a mano all'associato il quale apporrà la propria firma e la data di ricevimento su apposito stampato da conservare a cura dell'organo di amministrazione tra i documenti relativi all'assemblea.

L'assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Quorum costitutivo

Le assemblee, salvo quanto previsto al successivo articolo 27, saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

La seconda convocazione può avvenire trascorsa mezz'ora dalla prima.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Quorum deliberativo

L'assemblea ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto al successivo articolo 27, deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi con la maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, sulla base di quanto deliberato in apertura dell'assemblea medesima.

E' ammesso il voto per corrispondenza, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. Il voto sarà espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. La scheda su cui è espresso il voto deve pervenire all'associazione entro il giorno precedente l'assemblea.

Tutte le proposte di deliberazione è necessario che siano formulate prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea e adeguatamente pubblicizzate, fatta salva la possibilità in capo agli associati, nel caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, di scegliere se confermare il voto già espresso, modificarlo o anche revocarlo il giorno precedente la riunione oppure mediante dichiarazione espressa resa direttamente in assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti gli associati, esclusi coloro che abbiano già dato comunicazione della loro intenzione di dimettersi dall'associazione.

Possono essere invitati a presenziare alle riunioni dell'assemblea il direttore artistico e

chiunque utile per necessità logistiche, organizzative, di consulenza e per ogni altro fine che venga ritenuto opportuno discutere in sede assembleare. Questi ultimi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni.

Articolo 14 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito e volontaristico, salvo il rimborso di spese sostenute nello svolgimento del mandato attribuito in seno all'associazione.

Tuttavia per l'espletamento di particolari funzioni e servizi da parte degli associati in favore dell'associazione, può essere prevista dall'organo di amministrazione l'erogazione di rimborsi spese documentati o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia.

L'elezione degli organi dell'associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Articolo 15 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è retta da un organo di amministrazione composta da un numero di membri variabile da tre a sette eletti dall'assemblea ordinaria degli associati tra i propri membri.

Il primo consiglio direttivo viene eletto dagli associati fondatori in sede di costituzione.

L'organo di amministrazione resta in carica per la durata di tre anni, e comunque sino all'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) redatto.

Ciascun membro dell'organo di amministrazione è rieleggibile.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione.

Esso, tra l'altro:

- procede alla redazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo) da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea degli associati; riassume il proprio operato al termine dell'anno sociale mediante l'elaborazione di una relazione finale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- propone le attività didattiche e progettuali seguendo gli indirizzi formulati dal direttore artistico;
- elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
- delibera l'ammontare della quota di iscrizione che gli associati dovranno versare per l'ammissione, nonché l'ammontare e la periodicità delle quote associative annuale e aggiuntiva.
- delibera in ordine all'ammissione degli associati ed eventuale esclusione;
- conferisce incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione;

L'organo di amministrazione può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

L'organo di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può ricorrere nello svolgimento delle sue funzioni, al fine di realizzare più efficacemente l'attività dell'associazione, alla collaborazione di soggetti tecnici esterni, per i quali possono essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

L'organo di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità e potrà essere convocato dal presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale di un consigliere, senza formalità.

Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'organo di amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

Possono essere invitati a presenziare alle riunioni dell'organo di amministrazione il direttore artistico e chiunque senta l'esigenza di convocare per necessità logistiche, organizzative, di consulenza e per ogni altro fine che venga ritenuto opportuno discutere in sede consiliare. Questi ultimi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni.

Qualora un componente dell'organo di amministrazione per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

L'organo di amministrazione, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione. In tal caso, la delibera dell'organo di amministrazione di revoca deve essere ratificata dall'assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo.

Articolo 16 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente viene eletto tra i propri membri dall'organo di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea degli associati al momento della proclamazione degli eletti a comporre l'organo di amministrazione; è il legale rappresentante dell'associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea.

Il presidente decade con la decadenza dell'organo di amministrazione, per dimissioni, per perdita dello status di associato e per volontà del consiglio direttivo.

Il presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dall'organo di amministrazione appena possibile;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'organo di amministrazione dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- e) firma gli atti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compresi quelli inerenti ai rapporti con gli istituti bancari e di credito, e ne delega la firma;
- f) convoca e presiede l'assemblea sociale;
- g) garantisce l'idonea pubblicità e trasparenza degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Articolo 17 - IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il vice presidente, nominato dall'organo amministrativo tra i suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o in caso di sua assenza.

Il solo intervento del vice presidente costituisce prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 18 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il direttore artistico, nominato dall'organo di amministrazione anche tra non associati, decide lo stile ed il percorso artistico del coro e dell'associazione.

Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'associazione, presentandola all'organo di amministrazione e all'assemblea degli associati nel corso della prima seduta ordinaria alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

Formula all'assemblea degli associati e all'organo amministrativo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'associazione.

Articolo 19 – IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il tesoriere, nominato dall'organo amministrativo tra i suoi componenti, cura il regolare andamento del servizio di cassa, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti con propria firma libera o congiunta secondo le forme e le modalità stabilite dall'assemblea all'atto della nomina; è responsabile della contabilità dell'associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi registri; deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa; dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute, redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e lo presenta all'organo amministrativo.

Il tesoriere dell'associazione, può essere nominato anche a ricoprire la carica di segretario.

Articolo 20 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il segretario, nominato dall'organo amministrativo tra i suoi componenti, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, sottoscrivendone i

Coadiuvare il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell'associazione.

Ha il compito di: verificare il diritto al voto dei presenti e di quelli rappresentati per delega; organizzare e gestire le operazioni di voto, in modo che i presenti possano esprimere il loro voto in segretezza assoluta; preparare le schede per l'elezione dell'organo di amministrazione; procedere allo spoglio delle schede e quindi redigere il verbale contenente oltre al numero dei votanti, delle schede nulle e bianche, la graduatoria dei votati.

Cura, altresì, la tenuta e la custodia dei libri sociali: libro verbali dell'assemblea, libro verbali dell'organo di amministrazione, libro degli associati, e dei libri e registri obbligatori per legge.

Il segretario dell'associazione, può essere nominato anche a ricoprire la carica di tesoriere.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 21 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali;
- b) da erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dagli associati, da privati, da enti pubblici e privati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e, unicamente a titolo infruttifero di interessi, dai propri associati.

Articolo 22 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'organo di amministrazione redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche eventualmente attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 23 – AVANZI DI GESTIONE

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.

Articolo 25 – VOLONTARIATO E ALTRE FIGURE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione, tra i membri dell'organo di amministrazione o tra alcuni di essi, gli associati e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due di essi, uno per parte, nominati dalle parti in controversia, ed il terzo, con qualifica di presidente del collegio, nominato in accordo dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 27 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea straordinaria degli associati.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Le convocazioni successive alla prima devono avvenire trascorsi almeno tre giorni dalla precedente. Le votazioni avverranno per alzata di mano.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, prioritariamente ad enti aventi analoga finalità, secondariamente ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 28 – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni in quanto compatibili.

Allegato all'Atto Costitutivo sottoscritto in Brescia, il 23 Settembre 2022.

Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, D.Lgs. 117/2017

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
3	6089	14/10/2022		0,00	SERIE TM422L006089000V DATA
			REGISTRO	0,00	codice identificativo
			ALTRO ERARIO		per eventuali adempimenti successivi
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA A IMPORTO
			TOTALE	0,00	
IMPORTO VERSATO ESENTE			TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1		

CODICE UFFICIO

TM4

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: **Brescia** Foglio N. / di tot. **1** N. DI REPERTORIO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE **C L M G R D 6 0 B 0 9 Z 1 1 0 K** DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO **2 3 0 9 2 0 2 2** DATA FINE PROROGA

TIPOLOGIA DELL'ATTO **Atto costitutivo di associazione di promozione sociale**

ADDEMPIMENTO ☒ **Pro** ☐ **Ces** ☐ **Ris** USO ABITATIVO ☐ **Si**

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
1	98221120177	LA MUSICA CHE UNISCE Associazione di Promozione Sociale
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
25127 Brescia	B S Via Cucca	32
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

Copia per l'ufficio

